

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

il Presidente del Consiglio ha dichiarato alla Camera nel discorso programmatico del 27 aprile 2000 che « il Governo si accinge ad avviare in fase operativa la gara per il cosiddetto UMTS, il telefono mobile di ulteriore generazione »; e che « non sia ipotizzabile che una gara per cinque licenze UMTS possa portare allo Stato meno di 25 mila miliardi »; e infine che « è giusto che tali risorse vengano utilizzate per finalità prioritarie a cui potremmo provvedere solo in parte con i nostri risparmi di bilancio »;

tali affermazioni del Presidente del Consiglio lasciano nel dubbio cosa il Governo intenda per « finalità prioritarie », su quali elementi di valutazione abbia calcolato la cifra di 25 mila miliardi d'incasso per lo Stato, come intenda svolgere la gara per le concessioni;

è indispensabile contemperare l'interesse dell'erario ad incamerare il maggior volume di entrate straordinarie con l'interesse economico generale, e quindi indirettamente anche erariale, allo sviluppo di un settore produttivo altamente competitivo;

il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, grande economista liberale, scrisse al Governo dell'epoca che « qualsiasi entrata straordinaria o imprevista deve, nell'interpretazione corretta dell'articolo 81 della Costituzione, essere destinata a ridurre l'ammontare del debito pubblico »;

la legge n. 432 del 1993, istitutiva del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, prescrive di conferire a tale fondo il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato;

impegna il Governo

a destinare tutti i proventi delle concessioni per la telefonia mobile cosiddetta UMTS al riacquisto per ammortamento di titoli del debito pubblico;

ad inserire nel disciplinare di gara per le licenze ogni opportuna disposizione a tutela dell'estensione del mercato, dell'ambiente e della salute.

(1-00461) « Pisanu, Selva, Pagliarini, Folini, Volontè, Sanza ».

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La I Commissione,

premesso che:

l'articolo 39 del T.u.l.p.s dà al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Per quanto sopra, nei casi in cui soggetti in possesso di armi regolarmente denunciate incorrono in reati per i quali i competenti organi di Polizia hanno modo di ritenere che non offrono più sufficienti garanzie in ordine all'uso e alla detenzione delle armi, è proposta al Prefetto l'emissione di apposito decreto per vietare agli stessi la detenzione di armi e munizioni;

le armi pertanto sono ritirate in via amministrativa dagli uffici di polizia o dai Comandi stazioni carabinieri che le custodiscono in attesa che, così come previsto nel citato decreto prefettizio, il titolare le ceda a persona munita dei requisiti di legge entro un termine fissato in trenta giorni;

la normativa vigente, però, non prevede nulla in merito alla destinazione delle armi in argomento cosicché non esiste possibilità di imporre la cessione delle stesse e non si può emettere un decreto di confisca per poi inviarle alla direzione generale d'Artiglieria per la successiva rottamazione;